



COMUNE DI LARI
(PROVINCIA DI PISA)

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 16 del 16/04/2012**

INDICE

Articolo 1	Oggetto e Finalità
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Classificazione degli impianti
Articolo 4	Individuazione degli impianti
Articolo 5	Forme di gestione
Articolo 6	Riserva di utilizzo
Articolo 7	Affidamento in gestione
Articolo 8	Criteri di valutazione
Articolo 9	Convenzione
Articolo 10	Obblighi dell'affidatario
Articolo 11	Accesso agli impianti
Articolo 12	Sorveglianza e custodia
Articolo 13	Polizza assicurativa
Articolo 14	Pulizia
Articolo 15	Oneri di manutenzione degli impianti sportivi di rilevanza comunale
Articolo 16	Oneri di manutenzione delle palestre e degli impianti sportivi di rilevanza minore
Articolo 17	Tariffe
Articolo 18	Contributo
Articolo 19	Revoca dell'affidamento in gestione
Articolo 20	Esercizio generi di conforto negli impianti sportivi di rilevanza comunale
Articolo 21	Pubblicità negli impianti sportivi di rilevanza comunale
Articolo 22	Migliorie agli impianti sportivi di rilevanza comunale
Articolo 23	Entrata in vigore

ARTICOLO 1

Oggetto e Finalità

Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di proprietà comunale, in attuazione della Legge Regionale Toscana n. 6 del 3/01/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tende alla realizzazione delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della pratica sportiva attraverso la valorizzazione delle forme associative presenti sul territorio comunale.

ARTICOLO 2

Definizioni

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che insieme alle strutture pertinenti sono finalizzati all'attività sportiva.

Ai sensi del presente regolamento, si intende:

- a) per "Impianto sportivo" il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportiva
- b) per "Attività sportiva" la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativi compreso l'attività formativa di base per l'avviamento alle varie discipline sportive
- c) per "Forme di utilizzo e gestione" le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi
- d) per "Assegnazione in uso" il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'uso e la gestione di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste
- e) per "Concessione in uso" il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la gestione di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste
- f) per "Concessione in gestione" il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste
- g) per "Tariffe" le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto
- h) per "Utente" le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che utilizzano gli impianti sportivi nel caso di gestione in affidamento.

ARTICOLO 3

Classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- A) Impianti sportivi di rilievo comunale, destinati ad accogliere manifestazioni ed attività sportiva agonistica e non agonistica.
- B) Palestre scolastiche, destinate, in via prioritaria, all'attività motoria curriculare della scuola di appartenenza e, nelle restanti fasce orarie, alle attività sportive rivolte alla collettività.
- C) Impianti sportivi minori

ARTICOLO 4

Individuazione degli impianti

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi presenti nel territorio comunale sono i seguenti:

A) Impianti sportivi di rilevanza comunale

1. Centro sportivo gioco Calcio a Perignano,
2. Impianto sportivo gioco tennis e calcetto Perignano;
3. Centro sportivo gioco calcio a Lari

B) Palestre comunali

1. Palestra Comunale sita in Perignano via S. Pertini n.1
2. Palestra Comunale sita in Lari Via Belvedere

C) impianti sportivi minori

1. Campo pallavolo/calcetto spazio pubblico all'aperto Casciana Alta;
2. eventuali impianti minori da definirsi con atto di Giunta.

ARTICOLO 5

Forme di gestione

Gli impianti sportivi di cui all'articolo 4 possono essere gestiti nei modi che seguono:

- 1) Direttamente dall'Amministrazione Comunale, anche mediante istituzioni, aziende speciali, società a capitale pubblico, associazioni o fondazioni da essa costituite o partecipate, secondo quanto disposto dagli articoli 113 bis e 114 del D.Lgs 267/2001
- 2) Mediante affidamento in gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 della Legge regionale Toscana n. 6 del 31/01/2005
- 3) Mediante affidamento a soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione del soggetto gestore, secondo quanto disposto dall'articolo 2 comma 2 della Legge regionale Toscana n. 6 del 31/01/2005
- 4) Affidamento diretto a terzi a titolo gratuito per gli impianti sportivi minori

ARTICOLO 6

Riserva di utilizzo

Anche nel caso di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti per lo svolgimento di attività di promozione della pratica sportiva e/o eventi di tipo culturale/ricreativo.

ARTICOLO 7

Affidamento in gestione

Qualora l'Amministrazione Comunale, con apposita delibera di Giunta Comunale esprima la volontà di affidare a terzi la gestione dei propri impianti sportivi, il Responsabile del Servizio competente provvede all'approvazione di un apposito bando di selezione, da rendere noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune o nelle ulteriori forme, eventualmente previste dalla normativa vigente, in relazione alla rilevanza economica degli impianti stessi.

Nel bando di selezione sono specificati modalità e termini entro i quali società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive

associe e federazioni sportive nazionali interessate dovranno presentare i progetti di gestione, nonché i criteri di valutazione adottati ed il punteggio massimo attribuito per ciascuno di essi.

Nel bando sono indicati altresì la durata dell'affidamento in gestione, che non può superare il limite massimo di cinque anni, salvo proroga di durata massima dell'affidamento originario, l'eventuale canone minimo che l'Amministrazione intende percepire ed il massimo contributo economico concesso a sostegno della gestione nonché i reciproci diritti ed obblighi delle parti.

Articolo 8 Criteri di valutazione

La commissione preposta alla valutazione dei progetti di gestione assegna a ciascuno di essi un punteggio, per un massimo complessivo di 100 punti, tenendo conto dei seguenti parametri, di seguito elencati in via esclusivamente esemplificativa:

- comprovata esperienza del soggetto candidato nell'ambito del settore sportivo di riferimento;
- grado qualificazione professionale di istruttori, allenatori e personale impiegato;
- radicamento sul territorio del bacino di utenza dell'impianto;
- organizzazione di attività rivolte ai giovani, agli anziani, alle persone diversamente abili;
- articolazione delle attività che si intendono realizzare (suddivise per tipologia, livelli, fasce di età, orari ecc.);
- offerta di pacchetti di attività volti a garantire l'accesso a fasce economicamente deboli;
- affidabilità economica;
- convenienza economica dell'offerta;
- potenziale coinvolgimento di un maggior numero di utenti.

Risulterà affidatario della gestione dell'impianto sportivo il candidato che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo.

Articolo 9 Convenzione

In seguito all'individuazione del soggetto affidatario, l'Amministrazione Comunale stipula con il legale rappresentante dello stesso una convenzione, avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo.

La convenzione stabilisce le modalità di uso dell'impianto sportivo e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Entrambe le parti sono vincolate al contenuto della convenzione e sono responsabili di ogni eventuale inadempimento degli obblighi indicati nella stessa.

Articolo 10 Obblighi dell'affidatario

Il soggetto affidatario della gestione deve ottemperare ai seguenti obblighi:

- gestire l'impianto conformemente al progetto di gestione ed alla convenzione, in conformità con le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- garantire l'utilizzo dell'impianto a tutti i cittadini, compatibilmente con la capacità di ricezione dello stesso;

- garantire l'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ad associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni che ne facciano richiesta;
- non operare alcuna sub concessione, totale o parziale, della gestione a favore di terzi.

Articolo 11

Accesso agli impianti

Per l'accesso agli impianti sportivi i soggetti interessati devono presentare all'Amministrazione Comunale domanda in forma scritta entro la data che verrà stabilita annualmente. L'Amministrazione Comunale può determinare una riserva sugli spazi sportivi disponibili, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni proprie o da essa patrocinate.

Il soggetto gestore, sulla base delle domande presentate, propone all'Amministrazione Comunale il calendario dettagliato delle attività e gli orari di utilizzo dell'impianto e garantisce l'apertura e la chiusura dello stesso facendosi carico dei relativi oneri

Articolo 12

Sorveglianza e custodia

Il gestore ha l'onere di controllare gli accessi e vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto, di tutte le pertinenze e del materiale in dotazione ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento pregiudizievole per il buon mantenimento della struttura o per lo svolgimento delle attività, informandone tempestivamente l'Amministrazione Comunale.

Il gestore garantisce altresì il rispetto delle norme disciplinanti le singole attività e delle norme in materia di igiene, sicurezza ed ordine pubblico.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esercitare i propri poteri di verifica e di vigilanza, nei limiti e con le modalità previsti nella convenzione.

Ogni onere relativo alla sorveglianza ed alla custodia è a carico del gestore, che risponde delle eventuali omissioni

Articolo 13

Polizza Assicurativa

Il gestore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Copia della suddetta polizza verrà fornita all'Amministrazione Comunale.

Il gestore è tenuto ad acquisire copia delle polizze assicurative per responsabilità civile e infortuni dagli utenti che utilizzano gli impianti.

Articolo 14

Pulizia

Il gestore garantisce la pulizia, l'ordine ed il decoro dei locali e delle pertinenze dell'impianto, sostenendo i costi del personale utilizzato.

Si precisa che i rifiuti prodotti e derivanti dalla gestione non sono ad alcun titolo rifiuti prodotti dal Comune di Lari.

Articolo 15

Oneri di manutenzione impianti sportivi di rilevanza comunale

Sono a carico del gestore le spese per la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle aree esterne comprese tutte le spese derivanti da obblighi di legge quali in via esemplificativa ma non esaustiva:

impianto elettrico – riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo, verifiche biennali scarichi a terra;

Impianto idraulico e produzione di acqua calda - riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e svuotatura dei pozzi biologici. Manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, verifiche emissioni fumi, verifica accensione caldaie ecc.;

Infissi - sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto: in questi casi il gestore dell'impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico con eventuale rivalsa sui terzi autorizzati.

Locali, spazi esterni e tribune - imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene;

Arredi ed attrezzature - sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto;

Aree esterne destinate a verde o a gioco - gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti, compreso taglio erba, concimazioni, innaffiamento, omologazione campi.

Le spese di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale. Qualora si renda necessario compiere interventi urgenti di manutenzione straordinaria, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere le attività sportive per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse, avvisandone tempestivamente il gestore. Al gestore è fatto divieto di compiere opere di manutenzione straordinaria o migliorie strutturali, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 16

Oneri di manutenzione palestre e impianti sportivi minori

Considerato l'uso promiscuo delle palestre e la rilevanza degli impianti sportivi minori, l'onere di manutenzione degli stessi sarà definito nelle relative convenzioni.

Articolo 17

Tariffe

Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale, prevedendo delle agevolazioni per le società con sede nel territorio comunale.

Le tariffe devono essere esposte in un luogo ben visibile al pubblico, all'interno della struttura.

Articolo 18 Contributo

A sostegno della gestione, della custodia e della manutenzione ordinaria, l'Amministrazione Comunale può erogare al soggetto gestore un contributo che sarà previsto nella relativa convenzione.

Ogni altra forma di contributo può essere concessa esclusivamente in base al vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e attrezzature ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale. Istituzione albo delle associazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 29.12.2010e successive modifiche.

Articolo 19 Revoca dell'affidamento in gestione

Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri gravi inadempienze rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento e dalla convenzione, è tenuta a diffidare in forma scritta il gestore dal protrarre il comportamento lesivo.

In caso di mancata ottemperanza, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca della gestione, affidandola al soggetto che ha presentato il progetto di gestione che ha ottenuto il secondo miglior punteggio in base al bando di selezione.

Articolo 20 Esercizio generi di conforto negli impianti sportivi di rilevanza comunale

Il gestore è autorizzato allo svolgimento del servizio di bar-ristoro. Il servizio di bar-ristoro potrà essere gestito direttamente o affidato a terzi, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia. Nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione al Comune per il necessario nulla-osta. L'autorizzazione è vincolata unicamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande riservata ai soli frequentatori degli impianti e l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa nazionale, regionale e regolamentare, fatta salva la facoltà di ottenere autorizzazioni di pubblico esercizio, qualora ne ricorrano le condizioni.

Sono escluse le suddette attività negli impianti sportivi di cui all'articolo 4 lettera B (palestre comunali) e C (impianti sportivi minori).

Articolo 21 Pubblicità negli impianti sportivi di rilevanza comunale

Il gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità visiva e fonica di terzi, all'interno dell'impianto assegnato, nel rispetto della legislazione vigente. Il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e le relative imposte, tasse e diritti graveranno sul gestore. Il gestore deve consentire di effettuare la pubblicità agli sponsor degli utenti che utilizzano gli impianti.

L'esposizione dei cartelloni pubblicitari o degli striscioni non dovrà ostacolare la visibilità del pubblico ed il regolare svolgimento dell'attività.

In nessun caso il gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità di terzi (visiva o fonica) negli impianti sportivi di cui all'articolo 4 lettera B (palestre comunali) e C (impianti sportivi minori)..

Articolo 22

Migliorie agli impianti sportivi di rilevanza comunale

Il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo.

Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti:

- a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio
- b) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune.;
- c) che siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 per quanto applicabile;
- d) che il progetto, previo parere favorevole dell'Ufficio tecnico sezione LL.PP, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge (Usl, Coni, VVFF, ecc.) ;
- e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico sezione LL.PP. con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;
- f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi;

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.